

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 1 del 02.02.2017

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI UDINE

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 14” mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto 4 per la regione Friuli Venezia Giulia, aggiudicato alla società GALA S.p.a. - CIG derivato: ZA91C35EA7

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l’articolo 18 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell’Ente, nell’ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell’art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 17 dicembre 2013;

VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell’art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell’Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI adottato in applicazione dell’art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all’art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nelle riunioni del 26.03.2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n. 3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha stabilito in € 50.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Direzioni Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti sono sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il provvedimento prot. n. 0005324/14 del 12.05.2014, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 1° maggio 2014, l'incarico ad interim della Direzione Territoriale di Udine;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO, in particolare, l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con Regolamento della UE n.2170/2015 del 26.11.2015, è stata stabilita la soglia comunitaria, per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

TENUTO CONTO che, in data 31/03/2017, verrà a scadenza il contratto concluso dall'ACI per la fornitura di energia elettrica della Direzione Territoriale di Udine, di cui all'ordinativo di fornitura n. 2705226 del 27/01/2016, nell'ambito della Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 13, relativamente al lotto 4, aggiudicato alla società TRENTA S.p.A.;

CONSIDERATO che, in occasione della scadenza del suddetto contratto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica alle condizioni più vantaggiose di mercato;

VISTO l'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art.1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VERIFICATO, come da stampa del sistema Consip, che è attiva dal 03.11.2016 e fino al 12.12.2017, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 14", stipulata, in data 09/11/2016, con la società GALA S.p.A. , aggiudicataria del lotto 4 per la regione Friuli Venezia Giulia, che offre nuovi prezzi competitivi, servizi integrati;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di utilizzare un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

PRESO ATTO, che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 14", e tenendo conto dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, in ragione dell'andamento del Prezzo Unico Nazionale (PUN), è prevista una spesa annua di € 24.000,00, IVA esclusa, per il periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2018, suscettibile di riduzione;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14”, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società GALA S.P.A., aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per il Friuli Venezia Giulia (n. 4), alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare l’art.3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI l’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell’ANAC, che, al paragrafo 3 - Esenzione dalla contribuzione, stabiliscono che sono elusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l’art.58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ACI; la Convenzione “Energia elettrica 14” per il lotto 4, stipulata tra Consip e Gala S.p.A ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell’Ente;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 6650255C06 e che il CIG derivato relativamente all’ordinativo di fornitura ACI è il n. ZA91C35EA7.

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di prendere atto che è attiva dal 03.11.2016 e fino al 12.12.2017, la Convenzione denominata “Energia Elettrica 14”, stipulata, in data 09/11/2016, dalla CONSIP SpA con la società GALA S.P.A., aggiudicataria del lotto geografico 4 per la regione Friuli Venezia Giulia;

Di autorizzare, per il periodo 01.04.2017-31.03.2018, l’adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 14”, mediante ordinativo di fornitura nell’ambito del lotto n. 4 per la regione Friuli Venezia Giulia, aggiudicato alla società GALA S.P.A. alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti.

Il contratto di fornitura concluso tra l’ACI e la società GALA S.P.A., attraverso l’emissione dell’ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/04/2017, data di attivazione e sino al 31/03/2018;

L’importo di € 24.000,00, IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 alla Direzione Territoriale di Udine, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4951, suddiviso nel modo seguente:

- € 19.000,00, IVA esclusa, per l’esercizio finanziario 2017
- € 5.000,00, IVA esclusa, per l’esercizio finanziario 2018

Si dà atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell’ANAC ha assegnato il CIG derivato **ZA91C35EA7**.

per IL DIRETTORE AD INTERIM
f.to (dott.ssa Clara Gruer)